

VERBALE DI UDIENZA

nella causa iscritta al n. 15565/2020 R.G. promossa da:

[REDACTED]

attore/i

contro

[REDACTED]

convenuto/i

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- terzo chiamato/intervenuto

All'udienza del 21.12.2023 sono comparsi

l'avv. Alessandra Griffa per avv. Lauro per parte attrice che precisa le conclusioni: come in atti, ferma la riserva di gravame.

l'a [REDACTED] che precisa le conclusioni:

Visto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa.

Alle ore 15,34 il giudice ha pronunciato la sentenza che segue.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.

nella causa iscritta al n. 15565/2020 R.G. promossa da:

████████████████████, con il patrocinio per procura unita alla citazione dell'avv. GIOVANNI LAURO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SALVATOR ROSA, 6 CASORIA

attrice

contro

████████████████████8)

convenuta contumace

████████████████████ con il patrocinio per procura unita alla comparsa di intervento dell'avv. G.████████████████████

████████████████████

intervenuta

Conclusioni: Per l'attrice: "1. accertare e dichiarare la nullità di tutti i contratti oggetto di causa per violazione dell'art. 117 TUB; 2. accertare e dichiarare, in particolare, che la banca ha proceduto, sul conto corrente affidato n. 886 ed annessi rapporti collegati, ivi incluso il conto n. 2251, all'applicazione di tassi usurari, interessi ultralegali ed anatocistici, commissioni, spese e giorni di valuta non contrattualizzati e/o non legittimamente pattuiti e per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, accertare e dichiarare l'esatto dare e avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza interessi usurari, capitalizzazione e anatocismo, con la eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto (o comunque denominate) e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, come da quantificazione operata dal C.T.U. a pag. 44 punto 8.2.2 dell'elaborato peritale, in Euro 416.484,46 -maggiorata di interessi e rivalutazione- a credito del correntista con riserva di agire in separato giudizio per il recupero della somma. 3. Con vittoria di spese



e compensi professionali -in danno sia della convenuta che dell'intervenuta in ragione dell'attività difensiva svolta- oltre l'aumento previsto per legge sulle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.

Per l'intervenuta: come da foglio di p.c. depositato in data 21.12.2023: “in principalità, atteso il mancato assolvimento, da parte della società attrice, degli oneri di allegazione e prova su di essa gravanti ex art. 2967 c.c., disporsi la revoca dell'ordinanza 15/17 luglio 2023 con la quale l'Ill.mo Tribunale ha ammesso l'integrazione della C.T.U. contabile sul rapporto di conto corrente per cui è causa e in ogni caso rigettare ogni eccezione, pretesa e domanda di parte attrice, in quanto inammissibile e infondata per tutte le ragioni già esposte nel corso del giudizio. In subordine e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sovra svolte domande, rilevato che l'unico scenario di ricalcolo che si concilia con i principi consolidati in tema di ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito del contenzioso bancario, è quello che prevede l'azzeramento dell'effetto anatocistico in caso di estratto conto assente e lacunoso, accertare che il saldo del conto corrente per cui è causa, alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in giudizio è quello determinato dal C.T.U. pari a € 95.406,08 a debito della società attrice [REDACTED] Con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza non definitiva in data 15.7.2023 ha pronunciato il seguente dispositivo: “rigetta la domanda di nullità per mancanza della forma scritta; rigetta conseguentemente la domanda di eliminazione dal saldo del c/c oggetto di causa di interessi ultralegali, commissioni, spese e giorni valuta risultanti dall'estratto conto; rigetta la domanda relativa all'applicazione di interessi usurari; rigetta tutte le domande relative al conto collegato per anticipazioni su fatture n. 2251; dichiara l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi”.

La causa è stata rimessa in istruttoria per la formulazione di una ricostruzione alternativa del saldo del c/c n. 886, coerente con la decisione non definitiva, i.e. senza eliminazione di interessi ultra-legali, commissioni, spese e giorni-valuta risultanti dall'estratto conto, ma con eliminazione dell'effetto anatocistico.

Il C.T.U. ha formulato le seguenti premesse di metodo: “a. i numeri debitori e creditori presenti sui conti correnti scalari sono stati oggetto di omogeneizzazione per valuta e valore in modo da ottenere dati confrontabili per tutto il periodo; b. in caso di buco relativo a un estratto conto scalare mancante sono state effettuate due ipotesi distinte; in una prima ipotesi il conteggio della depurazione anatocistica è stata ripresa da zero, in una seconda è stato effettuato un raccordo che ha alimentato l'effetto anatocistico pregresso; c. nel caso in cui l'effetto dell'anatocismo abbia azzerato i numeri



debitori, per la componente di numeri non capiente nel dato fornito dall'estratto conto scalare non si è provveduto a rettificare i numeri creditori".

Di queste premesse, è cruciale la b), dalla quale derivano due conteggi alternativi.

Nel primo, in presenza di una lacuna nella sequenza degli estratti conto, il C.T.U. ha rielaborato le competenze per i periodi successivi al "buco", senza considerare e stralciare dai numeri debitori risultanti dall'estratto conto la frazione attribuibile all'effetto anatocistico maturato anteriormente al "buco", anatocismo che risulta conseguentemente "sterilizzato". Ciò ha comportato *ceteris paribus* maggiori numeri debitori, successivi al "buco", e conseguenti maggiori interessi a debito, con un saldo di conto corrente rettificato, secondo la rielaborazione del C.T.U. (pag. 12 dell'integrazione), pur sempre **a debito** della cliente per € 95.406,08

Saldo rideterminato		
Totale competenze rideterminate		591.875,56
Totale competenze addebitate		815.958,15
Addebiti da epurare		8.774,07
Differenza su saldo finale di conto corrente		232.856,66
Saldo finale di conto corrente da estratto conto	-	328.262,74
Saldo finale di conto corrente rideterminato	-	95.406,08
Importo prescritto		-
Importo ripetibile	-	95.406,08

Nel secondo, il C.T.U., pur non provvedendo al ricalcolo degli interessi nel periodo del "buco", ha conservato ai fini del ricalcolo degli interessi nel periodo successivo, "coperto" dagli estratti, il montante degli interessi anatocistici maturato anteriormente al "buco". Ciò ha comportato *ceteris paribus* una rielaborazione dei numeri debitori e conseguentemente degli interessi più favorevole alla cliente, con un saldo di conto corrente rettificato sensibilmente **a credito** della cliente per € 174.478,11.

Saldo rideterminato		
Totale competenze rideterminate		321.991,37
Totale competenze addebitate		815.958,15
Addebiti da epurare		8.774,07
Differenza su saldo finale di conto corrente		502.740,85
Saldo finale di conto corrente da estratto conto	-	328.262,74
Saldo finale di conto corrente rideterminato		174.478,11
Importo prescritto		-
Importo ripetibile		174.478,11

È importante osservare che entrambi i conteggi, in assenza di una prova documentale qualificata (l'estratto conto) rielaborano il saldo del conto corrente, ricorrendo a una prova logica, i.e. presuntiva.

Nel senso che l'andamento del conto può accertarsi anche avvalendosi di strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, diversi dall'e/c, come ad es. le contabili bancarie delle singole operazioni, o di "un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a



quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio” vedi da ultimo Cass. 27 dicembre 2022, n. 37800 (ord.).

Condizione inespresa ma evidente del primo conteggio è che, nel periodo non documentato, gli interessi anteriormente maturati (primari e anatocistici) siano stati integralmente pagati. Infatti, in diritto, il fenomeno anatocistico si verifica soltanto se e fino a quando persiste un debito per interessi “scaduto” (art. 1283 c.c.) o “maturato” (cfr. art. 120 comma 2 TUB, testo vigente) senza essere pagato, di modo che il pagamento dell’interesse scaduto comporta la cessazione dell’effetto anatocistico.

Di contro, il secondo conteggio assume come premessa logica che, nel periodo non documentato, non si sia verificato il pagamento degli interessi anteriormente maturati (primari e anatocistici) e che pertanto gli stessi continuino a generare nuovi interessi su interessi, che devono essere eliminati per quanto risultante dall’estratto del conto corrente.

Evidentemente si tratta di una *condicio facti*, presente in un caso e assente nell’altro, che può e deve essere esaminata sulla base delle prove offerte *hinc et inde*, in particolare sulla base delle risultanze del conto corrente nel periodo anteriore e successivo al buco e considerata l’ampiezza del periodo non documentato.

Nella specie non sussistono elementi che consentano di affermare l’avvenuta estinzione del debito per interessi nei periodi non documentati, poiché il saldo di conto corrente “finale” (ultimo e/c prima del buco) e “iniziale” (primo e/c successivo) è sistematicamente a debito.

Dalla C.T.U. (prima relazione pag. 45), due sono i periodi in cui è stata riscontrata una lacuna nelle produzioni documentali. In primo luogo, mancano gli estratti dei mesi di aprile e maggio 2000. Tuttavia, il saldo finale al 31.3.2000 è negativo per € 929.094 (pag. 36/291 del file), mentre dal saldo iniziale all’1.6.2000 il passivo risulta aumentato a € 960.359 (pag. 39). Secondo, mancano gli estratti conto da luglio a dicembre 2010, ma anche in tal caso il debito nell’intervallo è aumentato, da € 158.604 (pag. 166) a € 202.563 (pag. 167 del file).

In entrambi i casi, esistono presunzioni gravi precise e concordanti che il debito per interessi non sia stato estinto nell’intervallo, considerato che: (1) il saldo debitore è rimasto invariato e anzi cresciuto; (2) l’intervallo temporale (due-tre mesi) è obiettivamente breve. Pertanto, il monte interessi anatocistico maturato deve essere mantenuto fermo, ai fini della rielaborazione.

Pertanto, il c/c n. 1000/886 intestato ██████████ acceso presso la filiale di Pontirolo Nuovo (BG) deve accertarsi alla data del 31.12.2017 – salvi movimenti successivi – a credito di ██████████ l. per € 174.478,11 anziché a debito di ██████████ er € 328.262,74.

A seguito della riforma dell’art. 120 comma 2 TUB del 2016 (dl. 14.2.2016 conv. legge 8.4.2016 n. 49), la Banca, in assenza di consenso della cliente all’addebito in conto corrente degli interessi



maturati, ha provveduto ad annotare gli stessi in un separato conto di evidenza, con data contabile 31 dicembre ed esigibilità dal 1° marzo successivo: vedi pag. 290-291 dell'estratto conto, dove risultano € 13.128,10 per "interessi esigibili non pagati".

Tali interessi non entrano nella rielaborazione del C.T.U., sia perché il prospetto (pag. 8-9 dell'integrazione) è limitato al III trimestre 2016, sia perché il saldo rettificato (pag. 12) considera un saldo finale "da estratto conto" per il solo capitale (negativo per € 328.262,74). Anche tali interessi non sono dovuti perché frutto di un saldo debitore soltanto "apparente", visto che alle scadenze del 31.12.2016 e 31.12.2017, il saldo rettificato era a credito della società.

Le spese di lite, compresa la C.T.U., seguono la soccombenza.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: dichiara che il c/c n. 1000/886 intestato a ██████ acceso presso la filiale di Pontirolo Nuovo (BG) di ██████, alla data del 31.12.2017, risulta a credito di ██████.l. per € 174.478,11, anziché a debito di ██████. per € 328.262,74 in linea capitale e "interessi esigibili non pagati" su detto capitale; dichiara tenuta e condanna la convenuta e l'intervenuta in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi, € 14.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile; pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di convenuta e intervenuta in solido.

Il giudice
(dott. Enrico Astuni)

